



Associazione di Promozione Sociale
ABBAZIA DI SANTA MARIA DEL SAGITTARIO
C.da Sigitario, snc - 85032 Chiaromonte (PZ)
C.F. 91020430764



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

VERBALE N°1/2024

Ordine del Giorno

1) Validità dell'assemblea straordinaria

2) Validità dell'assemblea

In data 17/01/2024 alle ore 9:00 presso Comune Sigitario snc, 85032 Chiaromonte (PZ), previa convocazione formale a tutti i soci - secondo le norme statutarie - avvenuta in data 06/06/24, si riunisce la prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione Abbazia di Santa Maria del Sigitario alla presenza del presidente Antonio Francione, Appella. Giustifica il momento storico legale per la validità del giorno deliberativo, l'Assemblea viene convocata e rinviata alla seconda convocazione.

In data 22/01/2024 alle ore 16:00 presso Comune Sigitario snc, 85032 Chiaromonte (PZ), previa convocazione formale a tutti i soci - secondo le norme statutarie - avvenuta in data 01/01/24, si riunisce la seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione Abbazia di Santa Maria del Sigitario alla presenza del presidente Antonio Francione, Appella. Vanno dunque convalida le presenze dei seguenti soci:

[Handwritten signatures of the attending members]

Sono presenti n° 7 soci e 2 Assemblee è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta e avvia la discussione discutendo come si rende necessaria una modifica dello statuto socio dentro al fine di inserire l'associazione all'interno di quelle che può trarre riconoscimenti e privilegi amministrativi e fiscali importanti in quanto ENTI DEL TERZO SETTORE.

Progetto al fine di rendere l'associazione Ente del Terzo Settore, l'adeguamento della statuto e fondamentalmente, in ordine alla successione la gestione al R.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) FUORI DA TALE REGISTRO TUTTE LE attività associative non potranno essere riconosciute quali attività non lucrative e con natura culturale, non teatrali e perdite dello status di APS. Si intende per questo, apponere direttamente un bene statuto.

Dopo la lettura integrale del nuovo statuto proposto e le tecniche richieste dai consensi, il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come discusso, che viene approvata all'unanimità dei presenti. L'assemblea così l'ordine del giorno, nell'atto intendendo da deliberare, il presidente dichiara anche l'assemblea alla sua 3° di della stessa giorno dopo aver chiesto se si vuole procedere o rinviare la discussione.

IL PRES.

il PRESIDENTE

il REGISTRARIO



Associazione di Promozione Sociale
ABBAZIA DI SANTA MARIA DEL SAGITTARIO
C.da Sagittario, snc - 85032 Chiaromonte (PZ)
C.F. 91020430764



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA
VERBALE N°1/2024
Ordine del Giorno**

1) Motivi della assemblea

modifiche

2) Voti ed astensioni

In data 21/05/2024 alle ore 10:00 presso l'Abbazia Sagittario snc, 85032 Chiaromonte (PZ), previa convocazione formale a tutti i soci - associati in stato ordinario - intervenuta in data 01/05/24, si è svolta la prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione Abbatia di Santa Maria del Sagittario alla presenza del presidente Antonio Francesco Agrippa. Constatato il quorum numero legale per la validità del giudizio deliberativo, l'assemblea ha deliberato le seguenti deliberazioni:

In data 21/05/2024 alle ore 10:00 presso l'Abbazia Sagittario snc, 85032 Chiaromonte (PZ), previa convocazione formale a tutti i soci - associati in stato ordinario - intervenuta in data 01/05/24, si è svolta la seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione Abbatia di Santa Maria del Sagittario alla presenza del presidente Antonio Francesco Agrippa. Voto del presidente sulla validità del quorum numero legale.

[Handwritten signatures and notes]

Non presenti in 7 soci e 3 associati e validamente costituiti per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta e viene in discussione l'ordine del giorno. Si vota su tutti i punti dell'ordine del giorno. Il presidente dichiara chiusa la seduta e si procede alla deliberazione. Il presidente dichiara chiusa la seduta e si procede alla deliberazione.

Proprio al fine di rendere l'associazione bene del Terzo Settore, l'adempimento delle stesse è finalizzato, in ordine alla concessione di benefici al 501315 (Regione Umbra Nazionale del Terzo Settore). **PIÙ DI 1000 REGISTRI TUTTE LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE QUALI ATTIVITÀ DEL TERZO SETTORE E NON SONO ELIGIBILI PER IL BENEFICIO DEL 501315. SI SOTTOSCRIVE PER QUESTO, APPRENDERE DIVERSAMENTE UN NUOVO STATO.**

Dopo la lettura integrale del nuovo statuto proposto e la modifica del documento, si procederà alla deliberazione aperta la convocazione del nuovo stato associativo nel corso dell'anno, che sarà approvata all'unanimità dai presenti. Il nuovo statuto sarà l'ordine del giorno, tutti gli associati si dovranno recare all'assemblea straordinaria. Il presidente ha il diritto di convocare la prima convocazione.

In fine,

il presidente

il segretario

[Handwritten signature of the President]

[Handwritten signature of the Secretary]



25

DECLARATION OF THE A SPRING OVERSEERED VENDOR	
N 35	DECLARATION OF THE A
NAME	
AGE	
SEX	
DATE	
TIME	
PLACE	
DATE	
TIME	
PLACE	

[Handwritten signature]

~~DECLARATION OF THE A
SPRING OVERSEERED VENDOR~~



ABBAZIA DI

SANTA MARIA DEL SAGITTARIO

Associazione Promozione Sociale

Ente del Terzo Settore

STATUTO



PRELIMINARI GENERALI	1
Art. 1) Denominazione e sede	1
Art. 2) Efficienza dell'istituto	1
Art. 3) Facoltà e attività	1
Art. 4) Volontariato e attività di volontariato	1
ASSOCIATI	5
Art. 5) Ammissione	5
Art. 6) Diritti e doveri degli associati	4
Art. 7) Perdita della qualità di associato	1
ORGANO ASSOCIATIVO	7
Art. 8) Organi sociali	7
Art. 9) Assemblea	7
Art. 10) Compete dell'assemblea	8
Art. 11) Assemblea ordinaria	9
Art. 12) Assemblea straordinaria	9
Art. 13) Consiglio direttivo	9
Art. 14) Presidenza	10
Art. 15) Organo di controllo	10
Art. 16) Organo di Revisione legale dei conti	11
ASPETTI GESTIONALI	12
Art. 17) Utile sociale	11
Art. 18) Riserva economica e patrimoniale	12
Art. 19) Bilancio e rendicontazione	13
Art. 20) Bilancio sociale	13
Art. 21) Sistema di distribuzione degli utili e l'obbligo di politica del patrimonio	13
Art. 22) Conservatori	13
Art. 23) Patrimonio costituito	14
Art. 24) Responsabilità dell'istituzione	15
SCIOGLIMENTO	16
Art. 25) Dissoluzione del patrimonio	16
DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 26) Norme di finale	17



PRINCIPI GENERALI

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

L'ente, nel rispetto del R. Lgt. 3 luglio 2007 n.117 e ss.amm., di seguito indicato come UTG, del Volto civile e delle iniziative in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata **ABBADIA DI SANTA MARIA DEL SANGIARRO**, la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apolitica e non confessionale.

A seguito dell'attuale istituzione dell'Associazione nell'apposito verbale del BUNTO, l'apporto "APS" o l'istituzione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere **esenti** nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà operare e affermare la sua finalità di Associazione di Promozione sociale e l'attività APS e, in aggiunta, di Ente del Terzo Settore, ovvero l'attuale UTG solo dopo l'eventuale iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Essa ha durata illimitata.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata e, in particolare, ha sede legale in c.da SANGIARRO nel comune di CHIAROMONTE (FO). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è decisa con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti del parte del Legale rappresentante. L'Associazione, potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2) EFFICACIA DELLO STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, redatto secondo le regole dei contenuti e secondo i criteri dell'articolo 12 dello statuto del Volto Civile e opera nel rispetto del C.TU, della relativa norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli statuti sono posti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa e del raggiungimento di iniziative per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvati dall'Assemblea.

ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione loda la propria attività istituzionale e operativa nei principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della solidarietà.

L'Associazione opera in via esclusiva e principale ma e più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, della seguente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

L'Associazione intende realizzare l'intervento che consiste, nell'uso, nell'edificazione, nell'ordinamento, nell'uso e nell'uso dell'edificio dell'abbazia abbazia abbazia di Santa Maria del Sangiarro, situata nella "vicina" del Comune di Chiaromonte nel territorio del Parco del Pollino-rideale nel Comune di San Severino Lucano, in Basilicata. L'Associazione intende occuparsi in tutta la sua competenza sia il sito dell'abbazia e nei propri, sia tutte le iniziative che consistono nel recupero del territorio che si estende tra il Mar Tirreno e il Parco del Pollino, consentendo di far conoscere al pubblico l'ecosistema naturale del sito e rispondendo le attività al fine di creare iniziative di iniziative imprenditoriali, artigianali, culturali, sociali sia per i residenti sia per le nuove generazioni che abbandonano volontariamente i luoghi di origine della famiglia.

5. L'Associazione persegue la finalità di cui il comune presidente attraverso lo svolgimento continuativo delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 4600 degli associati, dei loro familiari e di tutti, assicurandosi la totale prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati che fanno corrispondere a quelle definite dall'art. 3 CTS).

6. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione razionale e duratura delle risorse naturali, con esclusione dell'attività economica abbinatamente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali o pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del malaffare, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 361.

7. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

8. Rappresentazione e gestione di attività sociali di interesse sociale, culturale e religioso.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni annesse le quali si esplicano le attività di interesse generale e concorrentemente in:

1. Operazioni gestione, polizia e fruizione del sito archeologico dell'abitato di Santa Maria del Tagliarino e Ottomano (FO), nonché delle aree rurali e agricole adiacenti in cooperazione con enti pubblici (Comuni, Parrocchie, Musei, Regione Basilicata, privati cittadini ecc.), nel massimo rispetto della struttura ambientale e storica;
2. Attività di educazione ambientale e sensibilizzazione nelle scuole e nelle diverse realtà educative e produttive locali, al fine di incidere il rispetto ambientale per la salute e la sostenibilità nelle nuove generazioni, mediante attività svolte nei luoghi insistenti di: Bosco Magnano e del Parco del Pollino, nonché in eventi territoriali (Feste, feste, ...);
3. Sviluppo degli altri attività annesse e affini a quelle rappresentate e comprese, sempre nel rispetto del CTS, Agli atti ed operazioni contrattuali annesse e affini alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

Per i punti descritti che riguardano la continuità ed essere essenziali, l'Associazione può stipulare appositi polizza assicurativa di responsabilità civile.

1. Associazione può assicurare a norma dell'art. 3 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie o strumentali rispetto a quelle affini, secondo criteri e limiti definiti con apposito Documento statutario. La loro realizzazione è riportata da parte del Consiglio Direttivo.

1. Associazione può anche svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di serietà, trasparenza e pubblicità tra i comitati e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. L. n. 117/2001.

ART. 6 VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 l'Associazione e servizi periodicamente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato e anche il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Gli associati volontari possono essere retribuiti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, come i limiti massimi e alle condizioni precedentemente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Al sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a forma di una autocotizzazione non al sensi dell'art. 46 del T.U.P.R. n. 443/1980, purché non superino l'importo di 10 euro mensili e 120 euro annui, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono esonerati per natura, indennità, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 11/2001.

L'Associazione iscritta in un apposito registro, approntamento volontari, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano iscritti ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

ART. 5) AMMISSIONE

Al sensi dell'art. 15, comma 1, del CTS le Associazioni di promozione sociale sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche e a tre Associazioni di promozione sociale.

Al Associatione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di padre, figlio, di ogni estrazione, ideologia, confessione che si inseriscono nei fini dell'Associazione e che vogliono, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentica dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun ostacolo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, provenienza di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a legittimo rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I suoi hanno mesi della e giorni della.

Esclusi ed espressamente esclusi, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e determinate contestualmente alla richiesta di partecipare i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di una limitazione o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti economici agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità gestionale e tutelare sugli stessi associati.





Presente aderisce all'Associazione altri enti del tipo sezione o senza scopo di lucro e condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In queste ultime sono gli enti devono possedere finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art. 1. In questo caso la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, convalidata dalla deliberazione dell'organo competente. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà essere temporaneamente commissariata all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è contenuta nell'atto di ammissione e inserita nel libro degli associati. Nella domanda deve essere anche previsto che il richiedente si impegna ad accettare le norme della Statuta sociale e del regolamento interno, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

La domanda di ammissione presentata da soggetti stranieri o da persone con limitata capacità giuridica è ricevuta come convalidata dall'autorità la responsabilità giudiziaria è riservata che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'Associato straniero o della persona con limitata capacità giuridica. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'esperto possono più, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che nell'atto si presenti l'Associazione, se non opportunamente convalidata, il successo della successiva comunicazione.

L'ammissione al socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è irrevocabile e qualsiasi titolo, non rimborsabile e non cedibile.

ART. 6) DIRITTI E DOVERI

Gli associati hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- ✓ essere ammessi sulla base dell'Associazione e convalidare l'adesione;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno della assemblea;
- ✓ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- ✓ votare in Assemblea ai sensi da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- ✓ denunciare i fatti che siano contrari ai sensi dell'art. 29 del 178;

e il dovere di:

- ✓ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ rispettare le delibere degli organi sociali;
- ✓ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tranne il proprio impegno personale;



- non possono essere riservati o attribuiti all'organizzazione;
- riservati, in prima, la quale eserciterà secondo l'impresa, la finalità di promozione e i termini amministrativi stabiliti dall'organo competente.

ART. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'assemblea può revocare dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il ricorso a insediamento officioso e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione del Libro dei soci con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione scritta.

L'associato che controvieta gravemente ai doveri di cui è presidiato dall'articolo 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentarsi insieme al socio la delibera del Consiglio Direttivo chiedendoli di legge apponimento con lettera raccomandata e poi, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni, il ricorso della decisione adottata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può revocare entro i successivi 30 giorni la delibera con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione assembleare dovrà essere comunque adeguatamente motivata. In ogni caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8) ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo (revocato) - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 11/3/2017;
- l'organo di revisione (revocato) - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 11/3/2017.

Al compimento degli organi sociali, all'assunzione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in genere del momento di cui all'articolo 1107, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni.

ART. 9) ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo supremo ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.



L'assemblea convocata ha diritto a un voto a pari titolo rappresentato da altri associati, conferendo delega scritta, anche in caso all'arrivo di nuovi associati. L'assemblea può rappresentare oltre ad un massimo di tre associati.

Se viene convocata oltre l'15 questi hanno a disposizione massimo 3 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Il voto diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'assemblea convocata versamente in la quale assemblea non compare l'esultanza del libro di voto fino alla cancellazione del libro degli associati.

Al fine del presente convegno e dell'assemblea dell'Associazione si convoca il numero dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona designata a Presidente - dai convocati all'Assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 14 ore dalla prima.

Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera o a mezzo con notifica di receipto quella al receipto risultante dal libro degli associati più mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea. In quale deve compiere entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta. Quando il Presidente non provvede alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve provvedere in suo caso e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'atto sono posti, specie quelli riguardanti le persone.

Dalla riunione dell'Assemblea è escluso il vertice, istituito dal Presidente e dal verbalizzato e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinata o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 105. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali a promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 11 del presente statuto.



- delibera sulla eventuale richiesta di licenza promossa dall'agente socio in merito alla delibera di loro nomina; del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di licenza promossa dal socio socio in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori d'assemblare;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che possiede o vota.

Nella deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 11) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati o il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e la scissione con il voto favorevole di almeno 1/3 degli associati.

ART. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo presiede l'Associazione e regola le attuazioni delle attività e degli interessi generali dell'Associazione alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di parità degli agenti associativi, da almeno almeno di 3 a sei membri, almeno di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche mancando invece indicate dagli atti giuridici associativi, senza eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Dura la carica per 3 anni e i loro componenti possono essere rieletti per 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da sei o sei membri non è validamente costituito quando sono presenti solo 5 e deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2387 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In tali componenti non va per legge la potestà esclusiva dell'Assemblea.



In particolare, tra gli altri compiti:

- amministrare l'Associazione;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- sviluppare il bilancio di esercizio e, in primis, il bilancio sociale, e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e con gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per le previsioni e la programmazione economica dell'esercizio;
- eseguire tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare le relazioni dei libri sociali di sua competenza;
- essere responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro;
- disciplinare l'amministrazione degli economi;
- adibire alla esclusiva di ammissione e della esclusione dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione e il Presidente del Consiglio Direttivo ed i membri dell'Assemblea sono agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina attingendo alla graduatoria dei soci eletti. Almeno prima della scadenza, ovvero immediatamente, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni supplenti per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consigliere scadevano insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua composizione.

ART. 14) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente sta in carica quanto il Consiglio Direttivo e opera per iniziativa del mandato, per decisione collettiva o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, esecuta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando sia temporaneamente nell'incapacità della sua funzione.

ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora esso esista, per due esercizi consecutivi, due dei quali di cui all'art. 29 comma 2, del C.T.S., l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2199 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2193, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i poteri spettano dunque essere esercitati da almeno uno dei componenti.



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, o a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 16) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrano i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs. 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo – un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ASPETTI GESTIONALI

ART. 17) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente viduato.
- Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19) BILANCIO E RENDICONTAZIONE

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 20) BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22) CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.



ART. 23) PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 7 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 24) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

SCIoglimento

ART. 25) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di retribuzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26) NORMA DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

